



752-10

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

ICI IMU
ACCERTAMENTO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MAGDA CRISTIANO - Presidente -
- Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Consigliere -
- Dott. RITA RUSSO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MONDINI - Rel. Consigliere -
- Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA - Consigliere -

R.G.N. 26873/2013

Cron. 752

Rep.

Ud. 05/12/2018

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26873-2013 proposto da:

COMUNE DI GENOVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA DE PAOLI;

- ricorrente -

contro

IMMOBILIARE PALU' SPA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 18, presso lo STUDIO GREZ E ASSOCIATI SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO DA PASSANO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 102/2012 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 18/10/2012;

2018

4708

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI.

PREMESSO CHE:

1. la commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 102 del 18 ottobre 2012, annullava l'avviso notificato il 17 novembre 2008 dal Comune di Genova alla Immobiliare Palù, in rettifica della dichiarazione Ici presentata dalla società relativamente all'anno 2003;
2. il giudice, ritenuta assorbita ogni altra questione, affermava che il Comune era incorso in decadenza per mancato rispetto del termine stabilito dall'art.11, comma 2, del d.lgs.504/92 (*"il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ... [con avviso da notificarsi] entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione"*) e che non poteva essere invocato il più lungo termine (quinquennale) stabilito dallo stesso Comune con regolamento emanato il 19 febbraio 2002 in forza dell'art.59, lett. l), n.3, del d.lgs.446/1997, essendo quest'ultima disposizione da considerarsi abrogata implicitamente per contrasto con l'art.3, c.3. della legge 27 luglio 2000, n. 212 (secondo cui *"i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati"*);
3. il Comune ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati da memoria;
4. la contribuente resiste con controricorso anch'esso corredato da memoria;

CONSIDERATO CHE:

1. il Comune, con il primo motivo di ricorso, lamenta falsa applicazione dell'art.59, lett.l), n.3, del d.lgs. 446/1997 e dell'art.3, comma 3, l.212/2000 e difetto di motivazione della sentenza; deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, l'art.59, lett. l), del d.lgs.446/97 non ha prorogato i termini di accertamento stabiliti dal d.lgs. 504/92, ma ha disposto che i Comuni, con proprio regolamento, possano, da un lato, in una prospettiva di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, consentire la presentazione, in luogo della "dichiarazione o denuncia di valorizzazione" prevista dall'art. 10 della l.504/92, di una snella "comunicazione" e, dall'altro lato, a

fronte della maggior complessità dei controlli connessa alle minori informazioni contenute nell'atto del contribuente, stabilire un termine di decadenza di cinque anni (a decorrere da quello di presentazione della comunicazione), più ampio rispetto a quello triennale individuato dalla l. 504/92;


2. il motivo è fondato (con conseguente assorbimento delle censure prospettate nel secondo e nel terzo motivo, che investono la decisione sotto distinti profili) in quanto, come argomentato dal ricorrente, l'art.59, lett. l) del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n.446 -ora abrogato ma applicabile *ratione temporis* ed ai sensi del quale i Comuni, con proprio regolamento, potevano *"semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento [dell'ICI] anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, c'egli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata ... 3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi"*- non era in contrasto con l'art.3, comma 3, della l.212/2000 atteso che esso non consentiva la proroga del termine già previsto dall'art.11, comma 2, del d.lgs.504/92 per la procedura di verifica delle dichiarazioni e denunce di cui all'art.10 dello stesso d.lgs. ma consentiva ai comuni di stabilire -e quindi poneva le basi perché fosse stabilito- un termine (nuovo e diverso) per la verifica della comunicazione sostitutiva della dichiarazione e della denuncia suddette;

3. i giudici di appello, nel ritenere sussistente il contrasto tra art.59 del d.lgs.466/97 e art.3, comma 3 della l.212/2000 e nel ritenere abrogato il primo per incompatibilità della coesistenza con il secondo, hanno dunque errato;
4. all'accoglimento del motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori questioni sollevate dalla contribuente e ritenute assorbite dal giudice *a quo*;
5. il giudice del rinvio deciderà anche delle spese del giudizio di legittimità;


PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla commissione tributaria regionale della Liguria in altra composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Il Presidente
Magda Cristiano



UFFICIO CANCELLERIA
15 GEN 2019



Funzionario Giudiziario
Marcello BRAGGONA

Funzionario Giudiziario
Marcello Braggona